



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

COMUNE DI VALBRENTA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2024

Allegato alla Determinazione n. 496 del 17/10/2024

Il Comune di Valbrenta indice il presente bando di concorso per l'anno **2024** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Valbrenta nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3/11/2017 n. 39 e approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 30/04/2024.

Il Comune di Valbrenta provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno di precedente indizione (2023) sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

ARTICOLO 1 | *requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)*

1. La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale** a:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6/2/2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
 - d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
 - e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:
 - a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del presente bando (requisito modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 22/04/2024);
 - b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad **€ 22.615,00** (aggiornato con Bur n. 35 del 15 marzo 2024);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti del nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/17)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 272 del 08/03/2019. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando:

- nel caso in cui ci sia un accrescimento (nuova nascita o acquisizione di nuovo componente) o un decrescimento (un componente del nucleo esce e cambia residenza) dovrà essere rifatto l'ISEE (si deve trovare corrispondenza il nucleo anagrafico con quello dichiarato nell'ISEE);
- nel caso in cui uno o più componenti del nucleo residenti col richiedente non intendano partecipare al bando, dovranno sottoscrivere apposito modulo di "non partecipazione" e allegare i propri documenti di riconoscimento. In tal caso, in sede di domanda, verranno tolti dal nucleo e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO;
- in caso di partecipazione al bando di persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie non ancora conviventi, le stesse dovranno presentare l'ISEE del nucleo di origine più



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

le eventuali rinunce alla partecipazione al bando delle altre persone presenti nei rispettivi nuclei.

ARTICOLO 2 | *condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)*

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP (punteggio massimo: 5 punti)

| | |
|--|----------------|
| indicatore ISEE- ERP da € 0,00 a € 2.000,00 | punti 5 |
| indicatore ISEE- ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00 | punti da 5 a 1 |

- b) presenza di persone anziane (punteggio massimo: 3 punti)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| età compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| età oltre i 75 anni | punti 3 |

- c) presenza di persone con disabilità * (punteggio massimo: 5 punti)

| | |
|---|---------|
| presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi | punti 3 |
| presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 | punti 5 |

(*) *Le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili, verrà considerato il singolo valore più favorevole.*



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

d) genitore solo con figli a carico

- per figli minorenni (punteggio massimo: 5 punti)

| | |
|-----------------|----------------|
| da 1 a 3 figli | punti da 2 a 5 |
| oltre i 3 figli | punti 5 |

- per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti)

| | |
|-----------------|----------------|
| da 1 a 3 figli | punti da 1 a 3 |
| oltre i 3 figli | punti 3 |

e) nucleo familiare di nuova formazione (punteggio massimo: 7 punti) costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

| | |
|--|---------|
| senza figli | punti 3 |
| con figli minori di età inferiore a quattro anni | punti 7 |
| con figli minori di età superiore a quattro anni | punti 5 |

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto (punteggio massimo: 7 punti)

| | |
|------------------------|----------------|
| da dieci a trenta anni | punti da 2 a 7 |
| oltre i trenta anni | punti 7 |

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
(punteggio massimo: 5 punti) punti da 1 a 5



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

Condizioni oggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

a) condizioni abitative improprie dovute a:

| | |
|---|----------------|
| 1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora * | punti 10 |
| 2) coabitazione con altro o più nuclei familiari | punti 1 |
| 3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio * | punti 2 |
| 4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) * | punti da 2 a 4 |
| 5) alloggio antigienico * | punti 2 |

(*) Queste condizioni devono essere certificate dall'autorità competente per territorio, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate:

punti 12

c) manca di alloggio da almeno un anno *:

punti 14

(*) la mancanza di alloggio da almeno 1 anno dovrà essere specificatamente documentata.

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune (artt. 2 e 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018)



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 c. 4 del Regolamento Regionale n.4/2018, in combinato con l'art. 28 c. 2 della L.R. 39/2017 e in riferimento alle "particolari situazioni presenti nel proprio territorio", si dispone l'attribuzione del seguente punteggio:

- nucleo familiare che nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia ricevuto dal Servizio Sociale del Comune di Valbrenta, contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione per alloggi non di ERP e per almeno 4 mesi: punti: 1
- richiedente che, alla data di pubblicazione del bando, risieda ininterrottamente nel Comune di Valbrenta (o nei Comuni in esso fusi)
 - da almeno due anni: punti: 1
 - da almeno quattro anni: punti: 2
 - da almeno sei anni: punti: 4
 - da almeno otto anni: punti: 6
 - da almeno dieci anni: punti: 8

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) del Regolamento Regionale n.4/2018, in combinato con l'art. 30 della L.R. 39/2017 e in riferimento alle percentuali di alloggi (riserve obbligatorie) da destinare eventualmente a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali, si attribuiscono le seguenti aliquote, precisando che in caso di disponibilità di alloggi destinati alle riserve inferiore rispetto a quella necessaria per soddisfare le richieste, avrà priorità il criterio di cui alla lettera c) e quindi la lettera b) e la lettera a):

- riserva pari all'**1%** degli alloggi disponibili a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando (lett. a);
- riserva pari all'**8%** (misura massima) degli alloggi disponibili a favore di coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio (lett. b) * ;
- riserva pari all'**8%** (misura massima) degli alloggi disponibili a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico (lett. c).

() nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero*



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 c. 1 lett. a) del Regolamento Regionale n.4/2018, in combinato con l'art. 44 della L.R. 39/2017 e in riferimento alle percentuali di alloggi (riserve non obbligatorie) da destinare eventualmente all'utilizzo provvisorio per emergenze abitative, si attribuisce la seguente aliquota del **10%** (misura massima).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 39/2017 e in riferimento alle percentuali di alloggi da destinare eventualmente alle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, si attribuisce la seguente aliquota del **10%** (misura stabilita per legge).

ARTICOLO 3 | *termine per la presentazione delle domande*

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Regolamento n. 4/2018, le domande dovranno essere presentate **dal giorno 18/10/2024 al giorno 6/12/2024** ed entro le ore 23:59 dell'ultimo giorno utile. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

ARTICOLO 4 | *modalità per la presentazione delle domande di assegnazione*

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

La domanda pertanto può essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la Piattaforma Regionale con le seguenti modalità:

- direttamente dal cittadino mediante l'utilizzo dello SPID (o CIE o CNS), necessario per accedere al servizio on-line dell'amministrazione pubblica, con username e password personali. Per presentare la domanda on-line seguendo questa modalità è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla piattaforma;
- attraverso appuntamento, in presenza, per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale comunale. Per contattare l'Ufficio dell'Area IV - Servizi alla persona e



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

prenotare un appuntamento si deve chiamare il numero 0424 99905 int. 3 in orario lunedì-venerdì ore 9:00-12:00, giovedì ore 9:00-12:00 / 15:00-17:00.

Il richiedente che si rivolga al Comune per la compilazione e caricamento dei propri dati nella piattaforma regionale, dovrà:

- sottoscrivere apposita delega per la compilazione della domanda, direttamente presso l'ufficio preposto;
- essere munito di **marca da bollo da € 16,00**;
- presentare documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- essere in possesso di titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, presentare dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- presentare ISEE in corso di validità;
- presentare autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- **per i proprietari di immobili**: in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale. In caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.4/2018. Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziale di assegnazione.

IMPORTANTE: Per tutti i concorrenti sarà obbligatorio fornire un indirizzo e-mail valido.

La domanda, qualora presentata presso l'ufficio comunale preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

Per i cittadini che invece utilizzano la procedura on-line sopra descritta, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito (**);
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione di dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- Per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*);
- Per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

(**) documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/3016:

- contratto di locazione regolarmente registrato
- sentenza di convalida di sfratto
- se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento
- se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa
- se contratto a termine > copia del contratto scaduto
- se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionali o impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale
- se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro
- se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche e assistenziali da sostenere
- se infortunio > copia certificazione infortunio
- se decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito > copia certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito
- separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo

ARTICOLO 5 | istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune di Valbrenta che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

ARTICOLO 6 | modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili. Tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

| Numero componenti | Superficie utile minima | Superficie utile massima | Numero camere max |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 28,00 | 45,00 | 1 |
| 2 | 45,01 | 65,00 | 2 |
| 3 | 65,01 | 75,00 | 2 |
| 4 | 75,01 | 80,00 | 3 |



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

| | | | |
|---------|-------------|-------|---------|
| 5 | 80,01 | 95,00 | 3 |
| 6 o più | oltre 95,00 | | 4 o più |

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
- Alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 e 7 della L.R. 39/2017 disciplinato poi dall'articolo 11 del regolamento n. 4/2018, gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati.

Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

ARTICOLO 7 | modalità per la determinazione dei canoni di locazione

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.



Comune di Valbrenta

Area 4^a Servizi alla Persona

ARTICOLO 8 | informazioni

Per informazioni e scaricare i documenti necessari per presentare la domanda di bando consultare:

- il sito istituzionale del [Comune di Valbrenta](#);
- il sito di [ATER Vicenza](#);
- [Portale ERP](#) Regione Veneto;

Valbrenta, 17/10/2024

Il Responsabile dell'Area IV - Servizi alla Persona
dott. Stefano Lazzarotto